



**COMUNITA' MONTANA PARCO
ALTO GARDA BRESCIANO**

SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE

LEGGE REGIONALE 31/2008 ART. 24

**"INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE".**

BANDO ANNO 2026

Sommario

1) PARTE 1 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – OBIETTIVI E GENERALITA’	4
2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	4
3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	4
4) CONDIZIONI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	5
4.1) Limiti e divieti generali	6
5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	7
6) SPESE AMMISSIBILI	7
6.1) Spese di intervento	7
7) MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”	7
7.1) Chi può presentare domanda	7
7.2) Chi non può presentare domanda	8
7.3) Condizioni di ammissibilità della domanda	8
7.3.1) Sufficiente capacità professionale	8
7.3.2) Obiettivi degli investimenti	8
7.4) Tipologie di intervento	9
7.5) Interventi non ammissibili	10
7.6) Condizioni, limiti e divieti	10
7.7) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	11
8) MISURA 2.3 “RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO”.	12
8.1) Chi può presentare domanda	12
8.2) Tipologie di intervento	12
8.3) Condizioni, limiti e divieti	12
8.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	13
9) PUNTEGGIO DI PRIORITA’ DA ASSEGNARE ALLE DOMANDE	14
10) PARTE II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE	16
10.1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
10.1.1) Quando presentare la domanda	16
10.1.2) A chi presentare la domanda	16
10.1.3) Come presentare la domanda	16
10.2) Documentazione da allegare alla domanda	17
10.3) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000	18
10.4) Modifica della domanda	18
10.5) Ricevibilità delle domande	18
11) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	19
11.1) Verifica di ammissibilità della domanda	19
11.2) Valutazione di merito	19
11.3) Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente	20
11.4) Richieste di riesame	20
11.5) Chiusura dell’istruttoria	20
12) GRADUATORIA DELLE DOMANDE	20
13) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE	21
14) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	21
15) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	22
15.1) Proroghe	22
15.2) Varianti	22
15.2.1) Definizione di varianti	22
15.2.2) Quando richiedere la variante	23
15.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	23
15.2.4) Presentazione della domanda di variante	23
15.2.5) Istruttoria della domanda di variante	23
15.3) Cambio del beneficiario	23
16) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE	24
16.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari	25
16.2) Controlli amministrativi e tecnici per l’accertamento dei lavori	26
16.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	26
16.4) Liquidazione del contributo	27
17) IMPEGNI DEI BENEFICIARI	27
18) REVOCA	27
18.1) Procedimento di revoca	28
19) ERRORE PALESE	28
20) RINUNCIA	28

21) CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	28
22) CONTROLLI	29
22.1) Controlli ex post.....	29
22.2) Controlli di secondo livello.....	30
23) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	31
23.1) Rimedi amministrativi	31
23.2) Rimedi giurisdizionali	31
24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31

1) PARTE 1 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – OBIETTIVI E GENERALITA'

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 73 "Investimenti" del Reg. (UE) n. 2021/2115 sul sostegno ai Piani Strategici nazionali nell'ambito della Politica agricola comune (PSP).

Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente Bando definisce, coerentemente con le "Disposizioni attuative" regionali approvate con Delibera di Giunta della Regione Lombardia n° XII/480 del 19/06/2023 e con le "Procedure amministrative" approvate con Decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n°11051 del 19/07/2024, le forme e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 24 della L.R. 31/2008 nei Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano.

Con Decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n°16351 del 14/11/2025, è stato approvato, a favore delle Comunità Montane, il Piano di riparto 2026 delle risorse disponibili a bilancio per l'attuazione delle misure previste dall'art. 24 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, ed è stato assegnato alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano un finanziamento complessivo di € 40.278,86 per l'anno 2026.

Le scelte operative sono state individuate tenendo conto degli strumenti di programmazione vigenti e delle esigenze e delle priorità di intervento desunte dalle indicazioni pervenute dal territorio e tramite le associazioni agricole di categoria;

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. 31/2008, dalla Comunità Montana.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

La scelta delle misure ammissibili nel presente bando si fonda principalmente su un attento esame e su una ricognizione delle istanze pervenute negli anni precedenti, nonché sul confronto con le principali realtà agricole locali e con le associazioni di categoria e tenendo conto della dotazione finanziaria messa a disposizione da Regione Lombardia.

Le misure ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

Misura 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario".

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in Lombardia nei Comuni montani indicati nell'allegato B alla d.g.r. 9 dicembre 2019 n. 2611 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11", riportati nell'Allegato 1 alle Disposizioni Attuative regionali approvate con delibera di Giunta Regionale n.XII/480 del 19/06/2023.

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano¹.

¹ A fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale.

4) CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell'art. 14, "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e dell'art. 17, "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli"².

Gli aiuti sono inoltre concessi agli enti pubblici per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). In tutti gli altri casi, gli aiuti agli enti pubblici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ogni richiedente può presentare **solo una domanda** all'anno **per una sola Misura**; la domanda può riguardare più tipologie d'intervento fra quelle attivate.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 4 "localizzazione degli interventi".

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 punto. 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

² Ai sensi dell'art. 2 "definizioni" del Reg. (UE) 2022/2472 si intendono per:

- «PMI» le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento e cioè le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- «produzione agricola primaria» la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- «trasformazione di prodotti agricoli» qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

4.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"³ nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento⁴);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁵;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

³ Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022..” si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.”

⁴ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

⁵ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle disposizioni attuative e nel presente Bando.

I contributi non possono comunque superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al Reg. UE 2022/2472, e in particolare degli articoli n. 14, paragrafi. 11, 12 e n. 17, paragrafi 11 e 12.

6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par. 7 degli artt. 14 e 17 del Reg. 2022/2472.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile ai sensi della norma di riferimento. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5. del Reg. (UE) n. 2022/2472.

6.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

- 1) la progettazione o la relazione tecnica;
- 2) le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
- 3) la direzione dei lavori;
- 4) le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici;
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

7.1) Chi può presentare domanda

impresa individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

società agricola con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

società cooperativa con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

7.2) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

7.3) Condizioni di ammissibilità della domanda

7.3.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)⁶;
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. La durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

7.3.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 2022/2472, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- (a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- (b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- (c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- (d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- (e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- (f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- (g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Pertanto, nel presente regime si intende perseguire in via principale l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. Tenendo conto però della particolare funzione che l'agricoltura di montagna svolge nei confronti dell'ambiente si ritiene che il sostegno a tale attività agisca come prevenzione nei confronti del dissesto e dell'abbandono delle superfici montane oltreché di preservazione del paesaggio.

⁶ Ai sensi della d.g.r. n. 4416 del 17/03/2021

7.4) Tipologie di intervento

2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle, quali ad esempio:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) impianti mobili per mungitura;
- i) attrezzature mobili per piccoli animali (avicunicoli, elicicoltura, ecc.)
- j) altre attrezzature di stalla.

Alle domande presentate per questa tipologia di intervento verrà assegnato un punteggio supplementare di 4 Punti.

Il valore minimo dell'intervento deve essere pari ad almeno 3.000,00 €.

2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁷ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria).

- A) Acquisto di macchine agricole e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria⁸).
Alle domande presentate per questa tipologia di intervento verrà assegnato un punteggio supplementare di 1 Punto.
- B) Acquisto di macchine ed attrezzature agricole esclusivamente destinate alla fienagione.
Alle domande presentate per questa tipologia di intervento verrà assegnato un punteggio supplementare di 2 Punti.
- C) In caso di macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza **verrà assegnato un ulteriore punteggio supplementare di 3 Punti.**

Il punteggio supplementare potrà essere attribuito solo per uno dei tre punti sopraelencati, ovvero quello più favorevole al richiedente.

Il valore minimo dell'intervento deve essere pari ad almeno 3.000,00 €.

⁷ Così come definite dall'art. 57 del D.lgs 285/1992 e smi "Nuovo codice della Strada"

⁸ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

7.5) Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili:

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali⁹;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) l'acquisto di diritti all'aiuto¹⁰;
- 5) acquisto e impianto di piante annuali¹¹;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio¹²;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013, e ss.mm.ii;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

7.6) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	○ Sono esclusi investimenti già finanziabili col Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023-2027 ¹³ , quali ad esempio, l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione
VITICOLO	○ Può essere ammesso a finanziamento solo il reimpianto di vigneti per una superficie inferiore a 1.000 m ² ; il limite massimo di superficie è elevabile a 3.000 m ² , se sono rispettate contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: altitudine inferiore a 500 m, pendenza media inferiore al 30%; assenza di terrazzamento.
ORTOFRUTTICOLO	○ Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. ○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 5.1).
OLIVICOLO	○ Sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.
FLOROVIVAISMO	○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.

⁹ Reg. (UE) n. 2022/2472, art 14.9.d.

¹⁰ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.a.

¹¹ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.b

¹² Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.c.

¹³ Approvato con D.G.R. n. 7688 del 12/12/2022

Comparto	Limiti e divieti
ENERGETICO	○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. ○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. ○ Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

7.7) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale di contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle 2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	giovani imprenditori agricoli	30.000,00	50%	15.000,00
	altri richiedenti	30.000,00	40%	12.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 11 e 12, del regolamento (UE) 2022/2472.

8) MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO".

8.1) Chi può presentare domanda

- A. Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli¹⁴;
- B. le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole di cui al par. 7.1, che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale, come stabilito al precedente punto 7.3.1;

8.2) Tipologie di intervento

- 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;

Alle domande presentate per queste tipologie verrà assegnato un punteggio supplementare di 4 Punti (complessivi anche in caso di domanda su entrambe le tipologie).

Il valore minimo dell'intervento deve essere pari ad almeno 8.000,00 € per la tipologia 2.3.1 e 3.000,00 € per la tipologia 2.3.2

2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati;

Alle domande presentate per questa tipologia di intervento verrà assegnato un punteggio supplementare di 2 Punti.

Il valore minimo dell'intervento deve essere pari ad almeno 3.000,00 €.

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero-caseario;
- b) carne;
- c) vinicolo;
- d) ortofrutticolo;
- e) olio;
- f) cerealicolo;
- g) apistico;
- h) piante officinali.

8.3) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 2022/2472 e in particolare:

- 1) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 2) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

¹⁴ Come definite all'art. 1 del d.lgs. n. 102/2005.

- 3) gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- 4) i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata.

Nel caso dei richiedenti di cui alla precedente lettera B del par. 8.1, almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
VITIVINICOLO	○ Sono ammessi esclusivamente investimenti di tipo strutturale riguardanti i locali di trasformazione ubicati nelle zone di produzione della materia prima. ○ Sono esclusi impianti e attrezzature, in quanto finanziabili con il sostegno dell'OCM per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013. ○ Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini a denominazione d'Origine o IGP devono costituire almeno l'85% del prodotto finale.
CEREALICOLO	○ Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. I cereali oggetto di trasformazione devono appartenere a specie e varietà tradizionalmente coltivate in zona
OLIO DI OLIVA	○ Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima
APISTICO	○ Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria

8.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.3.1 2.3.2 2.3.4	giovani imprenditori agricoli	30.000,00	50%	15.000,00
	altri richiedenti		40%	12.000,00

9) PUNTEGGIO DI PRIORITA' DA ASSEGNARE ALLE DOMANDE

DETTAGLIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Elemento di valutazione	Classi di merito	Punteggio assegnabile
Misura	Misura 2.3	3
	Misura 2.1	1
Comparto Produttivo	Lattiero caseario	6
	Bovino da carne	5
	Olio	4
	Vino/Miele	3
	Altri	1
Età del richiedente	< di 30 anni	8
(in caso di Società con massimo 3 soci si calcola l'età media dei Soci)	30 - < 40 anni	7
	40 - < 50 anni	6
	50 - < 60 anni	5
	60 e < 65 anni	3
Oppure Cooperativa Agricola		6
Società Agricola con più di 3 soci		3
Zonizzazione vigente	Magasa, Valvestino, Costa di Gargnano	5
ovvero aziende ubicate nelle zone di *	Altre zone ad alto svantaggio*	3
(DGR 2611_2019 che riclassifica i Comuni montani in classi di svantaggio)	Zone a medio svantaggio*	2
	Zone a basso svantaggio*	1
Impresa agricola condotta da Coltivatore Diretto		5
oppure impresa agricola condotta da IAP a titolo definitivo		3
Azienda di nuova costituzione condotta da imprenditore dotato di sufficiente capacità professionale (primi tre anni di costituzione)		5
Consistenza aziendale espressa in UBA	> 80 UBA	3
(Unità Bovine Adulte per bestiame bovino, equino, ovicaprino)	> 40 – 80 UBA	4
	> 10 – 40 UBA	5
	> 3 – 10 UBA	3
	1 – 3 UBA	1
Oppure		
Consistenza aziendale in Ha di oliveto	> 5.00 Ha	4
	3.01 – 5.00 Ha	3
	1.01 – 3.00 Ha	2
	0.50 – 1.00 Ha	1
Oppure consistenza aziendale in Ha di	> Ha 0.50.00	3

vigneto		
	> Ha 0.20.00	1
Oppure		
Azienda senza allevamenti	Prato Stabile > 5.00 Ha	2
Richiedente caricatore d'alpe nel Parco Alto Garda Bresciano		2
Richiedente che lavora il latte in malga o in azienda nel Parco Alto Garda Bresciano		2
Azienda apistica	Più di 50 alveari	2
Azienda agricola biologica		2
Punteggio per tipologia (vedi punteggio assegnato nel Bando alle singole tipologie)		1 – 4
Azienda ubicata in Area Natura 2000		2

Il possesso di requisiti costituenti punteggio per l'azienda richiedente che non sia rilevabile dal Fascicolo Aziendale presente in SIARL (o SISCO) deve essere autocertificato dalla stessa azienda.

In assenza di autocertificazione il punteggio costituito dalle voci relative all'essere:

- . coltivatore diretto
- . azienda apistica
- . caricatore d'alpe
- . azienda che lavora il latte in malga o in azienda
- . azienda agricola biologica

non potrà essere attribuito e di esso non verrà tenuto conto in fase di istruttoria della domanda.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla minore età del richiedente. In caso di parità fra richiedenti diversi la priorità sarà la seguente: azienda agricola individuale, cooperativa agricola, società con meno di tre soci e società con più di tre soci. In caso di ulteriore parità prevarrà la zonizzazione vigente (come da tabella di cui sopra), infine, qualora la parità dovesse persistere, prevarrà la data di presentazione al protocollo. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

10) PARTE II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

10.1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10.1.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal **9 marzo 2026 al 4 maggio 2026**.

10.1.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

10.1.3) Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal presente Bando.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- *1 accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);
- *2 registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- *3 accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 24** l.r. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
- *4 scegliere una delle misure previste dal presente Bando e, all'interno di questa, una o più tipologie fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d'indirizzo: **la scelta di una misura e di tipologie non previste dal presente Bando comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria**;
- *5 compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- *6 sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo**, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 3.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

*7 caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, purché questa avvenga entro il termine stabilito dal presente Bando. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

10.2) Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

- **Scheda di misura** con descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando;
- **almeno due preventivi di spesa**, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dagli stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 1. proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
 2. comparabili;
 3. formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- **progetto e computo metrico analitico estimativo** a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio professionale, per le opere;
- **copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto**¹⁵ ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (*);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali (presente nella scheda di misura);
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 1.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo e/o specifica autorizzazione, riportando le eventuali prescrizioni (presente nella scheda di misura).
 - di rientrare fra le piccole e medie imprese (PMI), secondo i criteri di cui all'All. 1 al Reg. (UE) 2022/2472 e, come disposto dall'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472, di non essere impresa in difficoltà ai sensi (Dichiarazione di PMI e di impresa non in difficoltà – **Allegato 5**, con Calcolo della dimensione di impresa di cui all'**Allegato 4 firmato digitalmente**;

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc. Fanno eccezione quelli contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco precedente.

¹⁵ Il progetto da allegare può essere di "fattibilità tecnica ed economica", tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario.

10.3) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 si esprimono in merito alla realizzazione dell'intervento entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione, attraverso l'emissione, a seconda dei casi, di parere, nulla osta, autorizzazioni o valutazione di incidenza. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti.

Il provvedimento dell'ente gestore ha come oggetto:

- nel caso di valutazione di incidenza le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- in tutti gli altri casi, le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

Fatta salva ogni altra previsione normativa specifica, l'assenso si intende acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali provvedimenti da parte degli enti gestori che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

L'assenso dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- misura 2.3: Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

10.4) Modifica della domanda

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal presente Bando, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. **Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione.** Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal presente Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

10.5) Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco. Gli allegati caricati in SISCO non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del Bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al successivo punto;
- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

11) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. La Comunità Montana provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano provvede a verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, a inoltrare la domanda ad altra Comunità Montana competente per territorio.

11.1) Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- . la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);
- . la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, che **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione prevista deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

11.2) Valutazione di merito

La Comunità Montana procede ad effettuare:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata, comprensivo della documentazione sul calcolo della dimensione d'impresa e sullo status di impresa in difficoltà;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- la verifica della ragionevolezza delle spese¹⁶;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nei Bandi delle Comunità Montane;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando della Comunità Montana);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;

¹⁶ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici

- in caso d'istruttoria con esito negativo devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore o dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Nel caso la domanda riguardi due tipologie di intervento il punteggio verrà assegnato in base alla Tipologia prevalente.

11.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 11.4 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

11.4) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in SISCO dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

11.5) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 23.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

12) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa
- l'"elenco delle domande non ricevibili", indicando per ciascuna le motivazioni

Le domande ammissibili mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, anche in assenza di dotazione finanziaria. In caso di emanazione di un nuovo Bando decadono le graduatorie in corso di validità.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e sul suo sito internet <http://www.cm-parcoaltogarda.bs.it>, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

Successivamente all'approvazione della graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, la Comunità Montana procede alla registrazione in SIAN delle concessioni a valere sul regime SA.42052 (2015/XA), previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN dei Codici Univoci di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

13) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente par. 12, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- che sia rispettato il principio dell'effetto incentivante, ovvero che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente;⁵
- che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, per le finalità di cui al successivo punto 16.4, trasmette all'ATS competente per territorio l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

Alle domande ammesse a finanziamento verrà assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il CUP è generato dalla Comunità Montana e deve essere riportato nell'atto di pubblicazione delle domande ammesse e finanziate.

Il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti amministrativi e fiscali.

14) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari") l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative;
- Il codice CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

^{5,5} Con la percentuale di contributo del 40%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 24% della spesa totale; con la percentuale del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale; con la percentuale del 60%, non deve essere inferiore al 36% della spesa totale. Esempi:

- tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di trattore; richiedente: non giovane; % contributo: 40%; spesa totale: 41.000 euro; spesa ammessa: 30.000 euro; residuo quota di riparto: 4.500,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $4.500,00/41.000 = 11,0\%$; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo ($40\% \times 3/5 = 24\%$);

- tipologia 2.1.5; intervento: realizzazione impianto frutteto; richiedente: giovane; % contributo: 50%; spesa totale: 4.200 euro; spesa ammessa: 4.200,00 euro; residuo quota di riparto: 1.850,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $1.850,00/4.200,00 = 44,0\%$; può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è superiore ai 3/5 della percentuale di contributo ($50\% \times 3/5 = 30\%$).

⁶ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

15) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro sei mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro dodici mesi per tutti gli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 15 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 480/2023, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo paragrafo 15.1

15.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, che decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Bando.

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

15.2) Varianti

15.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- a) le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato
- b) le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- c) i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La variante è ammissibile a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

La Comunità Montana o la Regione Lombardia che ricevono la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizzano o negano la variante, e ne danno comunicazione al beneficiario.

15.2.2) Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata**. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, dopo l'ammissione a contributo e prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa. La domanda di variante può essere presentata **solo dopo apposita autorizzazione** rilasciata dall'Amministrazione competente, allo scopo di evitare la presentazione di istanze che compromettano la finanziabilità dell'intera domanda

15.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano tramite procedura SISCO un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3.

La Comunità Montana verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

15.2.4) Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

15.2.5) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana o la Regione Lombardia ricevono dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruiscono ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita in SISCO. La Comunità Montana o la Regione Lombardia che ricevono la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizzano o negano la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

15.3) Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

- la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
- il possesso da parte del cessionario del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015);
- l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

- la titolarità del cessionario al subentro;
- il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste per la domanda iniziale;

La Comunità Montana istruisce, con le stesse modalità previste per la domanda iniziale, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- . il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- . il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la Comunità Montana inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali approvate con decreto n. 4697 del 20 aprile 2020. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

16) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**" alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, come da modello allegato al presente Bando. **La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico SISCO.**

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo. Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti 16.1 e 16.2.

16.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati (*) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (*); tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- Fatture relative agli investimenti realizzati (*) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Sulle fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero di serie o di matricola e il numero di telaio.

- Tracciabilità dei pagamenti effettuati (*).
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.
- **sulle fatture, sui pagamenti e sulle registrazioni contabili dovrà essere riportato il CUP comunicato dalla Comunità Montana.** Qualora la fattura, i pagamenti e le registrazioni contabili fossero antecedenti alla data di pubblicazione del **CUP** sarà necessario procedere come da disposizioni in merito dell'Agenzia delle Entrate, comunicazione di prot.563301/2025 "Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive".
- ogni altro documento indicato nel Bando della Comunità Montana.
- per le opere:
 - a) certificato di fine lavori, a firma del direttore dei lavori;
 - b) dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 , n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - c) computo metrico dello stato finale dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS (*), in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso (*) in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio^{D.7} del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative approvate con gr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;

Si specifica che, tutte le dotazioni, le attrezzature, gli impianti e i macchinari oggetto di contributo al momento della presentazione della domanda di pagamento, devono essere operative e funzionanti in azienda.

Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile in analogia.

D.7

Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

16.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo a sistema una specifica relazione che viene controfirmata dal beneficiario al termine del controllo.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - . che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - . che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - . che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto applicando la percentuale prevista qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. **Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.**

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo SISCO la relazione di istruttoria finale e la relativa check list.

La relazione, firmata digitalmente dal funzionario istruttore e dal responsabile, deve essere caricata su SISCO, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.

Copia dei documenti di cui sopra verranno trasmessi al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

16.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro¹⁷, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente par. 6 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

¹⁷ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, DLgs n. 81/2008; fitofarmaci, DLgs n.194/1995, DPR n. 290/2001, DLgs n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 1376/2019 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, DLgs 17/2010.

16.4) Liquidazione del contributo

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana ed è subordinata alla verifica della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)¹⁸;
- la regolarità della documentazione antimafia mediante la "comunicazione antimafia" come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Nel caso di aiuti concessi alle PMI a valere sul regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) prima dell'erogazione dell'aiuto dovrà essere effettuata la Visura Deggendorf sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012, al fine di verificare che le imprese beneficiarie non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Al termine delle verifiche predette la Comunità Montana redige il verbale di liquidazione e, se positivo, approva il provvedimento di pagamento e provvede alla registrazione in SIAN dell'effettivo importo liquidato.

17) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono i seguenti impegni:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente provvedimento e nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

18) REVOCA

La Comunità Montana deve procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi nei seguenti casi:

- A.** gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- B.** le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- C.** siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- D.** negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- E.** l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- F.** l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- G.** la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il

¹⁸ D.L. n. 273/2005, D.M. 24/10/2007 e Circ. Min. Lavoro n. 230/2005, 5 e 34/2008 e 35/2010

provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

18.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'art.7 della L. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

19) ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.

La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui ai precedenti paragrafi.

Il richiedente può presentare **solo una** domanda di correzione di errore palese.

20) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto specificato in merito alle varianti, non è ammissibile.

21) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 6.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano mediante PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

22) CONTROLLI

22.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo i seguenti il criterio dell'estrazione casuale. Dell'estrazione viene redatta apposita relazione.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dalle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura

oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;

- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente alle spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

22.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

23) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

23.1) Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

23.2) Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 1.

Allegato 1

ART. 24 – L. R. 31/2008

SCHEDA DI MISURA - AUTOCERTIFICAZIONE

“BANDO 2026”

Il sottoscritto _____,
rappresentante legale dell'impresa agricola/società agricola/società cooperativa

_____ ,
a corredo della domanda di adesione alle misure previste dall'art. 24 della L.R. 31/2008,

PROPONE

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

Comune

Località

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

☐ 2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

☐ 2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature

☐ 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati;

☐ 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;

☐ 2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati

(barrare l'intervento proposto)

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

COMPARTO (*)	DESCRIZIONE OPERE	INVESTIMENTO PREVISTO €
TOTALE OPERE €		
COMPARTO (*)	DESCRIZIONE DOTAZIONI	INVESTIMENTO PREVISTO €
TOTALE DOTAZIONI €		
TOTALE INVESTIMENTI €		

* Bovino da carne
Suino
Avicolo da carne
Bovino da latte
Equino

Uova
Miele
Vitivinicolo
Ortofrutta
Cereali

Olio di oliva
Florovivaismo
Altro (dichiarare)

A tal fine, il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (Barrare solo i riquadri che interessano):

- di essere titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile (impresa individuale);
- di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprese agricole" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile (società agricola);
- di essere iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile (società cooperativa);
- di essere imprenditore agricolo che non beneficia del sostegno del prepensionamento

di possedere sufficiente capacità professionale in quanto:

- Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
- È in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ~~a titolo definitivo~~ (IAP) rilasciato dalla Provincia di Brescia/ UTR di Brescia.
- È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva dell'iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni.

che gli investimenti proposti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi: (a norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014):

- miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei

programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

- ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

DICHIARA INOLTRE (Barrare solo i riquadri che interessano)

- di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dal Giunta Esecutiva della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
- di essere imprenditore agricolo a titolo principale (iscritto all'Albo I.A.P. della Provincia di Brescia/UTR di Brescia);
- di essere Coltivatore Diretto;
- di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- che l'attrezzatura che intende acquistare, per la quale chiede il contributo, non è di sostituzione in quanto: (barrare la voce che interessa)
- l'azienda non ha in dotazione macchine con la stessa funzione dell'attrezzatura che intende acquistare
- l'attrezzatura che intende acquistare svolge la stessa funzione del _____, già in dotazione dell'azienda, ma differisce per tecnologia e innovazione in quanto _____

_____;
- di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", quali quelli di seguito specificati:
.....
- che ricadendo l'intervento, in tutto o in parte, in Parchi o Riserve o Siti Natura 2000, ha richiesto (come indicato nel Bando) all'ufficio preposto della Comunità Montana Alto Garda Bresciano il parere di compatibilità.

- In caso di acquisizione del parere positivo di cui al punto precedente, si riportano le eventuali prescrizioni:
.....
- di possedere, non essendo il richiedente proprietario dei terreni oggetto di intervento, l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda.
- **Che le informazioni riportate nel fascicolo aziendale sono veritiere ed aggiornate in occasione della presentazione della presente domanda di aiuto.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio aziendale il sottoscritto dichiara inoltre che la propria azienda è anche:

- | | | | |
|---|--|--------|--------|
| . | azienda apistica (con più di 50 alveari) | SI . O | NO . O |
| . | caricatore d'alpe nel territorio della CMPAGB
della Malga | SI . O | NO . O |
| . | azienda che lavora il latte in malga o in azienda | SI . O | NO . O |
| . | azienda agricola biologica | SI . O | NO . O |

In caso di domanda sulla Misura 2.3 "riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche DICHIARO che almeno i 2/3 della materia prima lavorata sono di produzione aziendale.

Materia prima lavorata: _____ (indicare prodotto e quantitativo medio annuo)

Di cui _____ non proveniente da propria produzione (indicare quantitativo medio annuo)

Che quanto esposto nella presente scheda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

data

Firma del rappresentante legale

ALLEGATO 2 – QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE”

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito mail e telefonico) sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei finanziamenti a valere sul bando per la presentazione delle domande relative alle “Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane”.

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 24 l.r. n. 31/2008, D.g.r. n. 480 del 19/06/2023).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia - nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano - per finalità di presidio, monitoraggio e controllo della procedura di erogazione dei contributi.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, per la gestione della piattaforma SisCo, attraverso la quale vengono presentate le domande di contributo e di pagamento. Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati sono altresì comunicati alle Comunità montane, in qualità di titolari autonomi del trattamento relativamente all'esercizio delle funzioni amministrative a loro conferite dalla l.r. 31/2008.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per un termine di 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo contributo a suo favore

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento e l'opposizione.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PMI E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTÀ'

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. _____) il
_____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in qualità di
(barrare la casella che interessa)

☐ titolare dell'impresa individuale
denominazione _____ con sede a _____
_____ (Prov. _____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____

(oppure)

☐ rappresentante legale della Società/Ente
denominazione _____
con sede a _____ (Prov. _____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dalla D.G.R. n. 480 del 19/06/2023

PRESA VISIONE dei criteri per la definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) riportati nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 e riportata in calce al presente modello¹; PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello²;

DICHIARA

che l'impresa:

- rientra nella definizione di **piccola o media impresa (PMI)** secondo i criteri di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022¹, come da allegato "Calcolo della dimensione d'impresa" (All. 6);
- **non rientra fra le imprese in difficoltà** secondo la definizione di cui alla sezione 2.4, punto (63) degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C C/485/01) e riportata in calce al presente modello²;

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____ rilasciato da _____, il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa *)

¹ Allegato I al Reg. (UE) n. 2022/2472 - Definizione delle PMI

Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese, fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo

se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di UNA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione dello stesso paragrafo 2, i dati delle imprese che sono collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

² **L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:**

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui

all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO 5 – CALCOLO DELLA DIMENSIONE D'IMPRESA

(Unitamente al bando della Comunità montana, sarà disponibile sul sito della stessa un foglio di calcolo che dovrà essere compilato, stampato e allegato alla dichiarazione sostitutiva di PMI e impresa non in difficoltà, di cui all'allegato 4).

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente			
2. Codice fiscale			
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato			
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
5. Numero di occupati (1)			
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA		

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

--

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLO** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1			
Denominazione			
Anno di riferimento	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 2			
Denominazione			
Anno di riferimento	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 3			
Denominazione			
Anno di riferimento	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 4			
Denominazione			
Anno di riferimento	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Impresa n. 5			
Denominazione			
Anno di riferimento	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-		-	-
Numero di occupati	-		-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-		-	-
PMI/GRANDE				
Dimensione impresa per ciascun anno				
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA	-			

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b i proprietari – gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale il, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella sezione 1 “Dati sull'impresa richiedente” compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. (7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente”) l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio “istruzioni” per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi esitazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione delle imprese richiedente. **Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad esempio “Piccola” per entrambe le annualità, oppure “Grande” per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi alla terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato.** Nel caso in cui la dimensione dell'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio istruzioni che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.

ALLEGATO 6

MODELLO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI BENEFICIARIO

Art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 - Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane

Alla Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano

protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it

Il sottoscritto _____ nato a _____

In data ____/____/____ residente in _____ Via _____

Titolare/legale rappresentante dell'azienda _____

CUAA _____ con sede in _____

Indirizzo PEC _____

In qualità di cessionario (subentrante) E

Il sottoscritto _____ nato a _____

In data ____/____/____ residente in _____ Via _____

Titolare/legale rappresentante dell'azienda _____

CUAA _____ con sede in _____

Indirizzo PEC _____

In qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario relativamente alla domanda art. 24 l.r. 31/2008 n. _____ anno _____ ammessa a finanziamento, a seguito di cessione totale/parziale dell'azienda, consapevoli che, in caso in cui il punteggio attribuito alla domanda del cessionario risulti inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi la Comunità Montana provvederà a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente (punto 8.3 delle procedure amministrative approvate con decreto n. 4624/2016 e smi). Il cessionario (subentrante) dichiara altresì di impegnarsi a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Luogo e Data

Il Cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Al presente modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la documentazione attestante l'acquisizione (totale o parziale) dell'azienda e il possesso da parte del cessionario (subentrante) del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr 3632 del 21 maggio 2015), oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i firmatari e altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

ALLEGATO 7

Oggetto: L.R. 31/2008 – art.24 - DOMANDA DI PAGAMENTO a seguito di fine lavori e/o avvenuto acquisto e richiesta di accertamento tecnico - amministrativo e di liquidazione del contributo concesso.

Il sottoscritto.....residente a

in via n. tel.

VISTA la nota n. del con cui l'Ente istruttore comunicava l'ammissione a finanziamento, in base alla quale il sottoscritto risulta beneficiario di un contributo pari a € ed avendo ultimato le opere e/o acquistato le dotazioni di cui alla sopracitata comunicazione;

DICHIARA (ai sensi del dpr 445/2000)

- ☐ di non avere ottenuto per il medesimo intervento nessun altro tipo di contributo
- ☐ che per il medesimo intervento ha usufruito delle seguenti altre fonti di finanziamento:.....
per le quali l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632/2015
- ☐ di aver rinunciato per il medesimo intervento, in tutto o in parte, ai seguenti altri contributi pubblici:.....
- ☐ che il bene o i beni acquistati sono nuovi e privi di vincoli o ipoteche

CHIEDE

la verifica di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e/o acquisto dotazioni e la successiva erogazione del contributo

che il contributo venga erogato tramite bonifico bancario, per il quale fornisce le seguenti coordinate:

Banca **Filiale** **di**

Codice IBAN

data

In fede

ALLEGATO 8

Oggetto: L.R. 31/2008 – art.24 - DOMANDA DI PROROGA.

Il sottoscritto.....residente a

.....

in via n.

..... tel.

VISTA la nota n. del con cui la Comunità Montana Parco Alto Garda comunicava l'ammissione a finanziamento della domanda di contributo numero
.....

CHIEDE

Una proroga di mesi _____ come previsto al punto 15.1 del Bando 2026;

DICHIARA

Che le motivazioni per cui è stata richiesta la proroga sono le seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

data

In fede
